



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 giugno 2009

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Pietro Moscato, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE GONZATO (Presidente della Soc. AS Cornedo Sport) E DELLA SOCIETA' AS CORNEDO SPORT (nota n. 4327/970pf07-08/GR/en del 5.2.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.2.2009 nei confronti del Sig. Emanuele Gonzato (Presidente della Soc. AS Cornedo Sport) per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e della Soc. AS Cornedo Sport a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 C.G.S. (“pena base per il Gonzato inibizione per mesi 6 diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 4 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 C.G.S. a mesi 3 di inibizione; pena base per la Soc. Cornedo ammenda di € 1.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. all'ammenda di € 700,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 24 C.G.S. all'ammenda di € 400,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Emanuele Gonzato e dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) alla Soc. AS Cornedo Sport.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita: dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Pietro Moscato, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO PALETTA (Presidente della Soc. Cosenza Calcio 1914) E DELLA SOCIETA' COSENZA CALCIO 1914 (nota n. 6074/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009).

Con nota del 6.4.2009, la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il

- Sig. Damiano Paletta, Presidente del Cosenza Calcio 1914, e la
- Società Cosenza Calcio 1914

per rispondere, rispettivamente, della

- Violazione art. 1, comma 1 del C.G.S. e dell'art. 70 della N.O.I.F. per aver arbitrariamente ed illegittimamente stabilito una limitazione all'accesso dei possessori di tessere federali all'impianto di gioco in cui si svolgono le gare della propria società, il primo e
- Violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio Presidente, la seconda.

Il Sig. Damiano Paletta ha inviato memoria difensiva, sostenendo di aver rilasciato a favore della sezione AIA il massimo numero possibile di biglietti; tenuto conto di tutti i tagliandi omaggio già emessi a causa di una richiesta di accrediti definita "eccessiva". Ha inoltre rilevato che, in assenza di disposizioni del Presidente Federale ad integrazione della disciplina dell'art. 70 delle N.O.I.F., le società non sarebbero tenute a consentire l'accesso ai titolari di tessera federale oltre la soglia di esenzione pari al 5% della capienza.

All'udienza odierna, nessuno è presente per le parti deferite, per la Procura Federale è presente l'Avv. Alessandro Avagliano, il quale conclude per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di inibizione per il Sig. Paletta ed € 15.000,00 per la Soc. Cosenza.

Nel merito, questa Commissione Disciplinare osserva:

La vicenda trae origine da una segnalazione del Dott. Cesare Gussoni, Presidente AIA, diretta, in copia anche alle massime Autorità Federali, nella quale veniva evidenziato il comportamento tenuto dalla Società Ternana Calcio SpA e, per quanto qui riguarda, dal Cosenza Calcio 1914, le quali avevano deciso di disciplinare l'ingresso ai loro impianti sportivi dei soggetti indicati nel disposto dall'art. 70 della N.O.I.F.

In particolare, la società Cosenza Calcio 1914 disponeva di:

- ottenere l'invio di un elenco nominativo (con l'indicazione dei dati anagrafici) da parte dei vari uffici richiedenti l'accredito da inoltrare alla Società almeno 24 ore prima la disputa della gara tramite un indirizzo e-mail appositamente dedicato;
- dare conferma per l'assegnazione del tagliando d'ingresso ed indicazione del posto disponibile;
- garantire il ritiro, nel giorno della gara, dei relativi biglietti presso il botteghino riservato.

Tali disposizioni si sarebbero rese necessarie nel rispetto delle note norme contenute nel D.L. 24.02.2003 N°. 28, convertito, con modificazioni nella legge 24.04.03 N°. 58, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive e della successiva legge 4.4.2007 N°. 41, che ha convertito il D.L. 8.2.07 N°. 8, nella quale si stabiliva tra l'altro, che i titoli di accesso agli impianti sportivi dovevano e devono essere correlati dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

In pratica è accaduto che l'AIA di Cosenza, in occasione della gara interna da disputare il 20.10.2008 da parte della stessa Società Cosenza c/ Aversa richiedeva N°. 36 accrediti per tesserati, ricevendone solo N°. 6 "a causa di un eccessivo numero di richieste".

Aperta l'inchiesta, venivano sentiti:

- Francesco Scarcelli, presidente della sezione AIA di Cosenza;
- Giuseppe Mazzullo, dirigente della società Cosenza Calcio 1914;

i quali hanno reso dichiarazioni di nessuna rilevanza ai fini della decisione che questa Commissione Disciplinare deve adottare.

Venivano anche acquisiti agli atti i testi dei provvedimenti legislativi relativi alle "disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Ed è proprio dalla attenta lettura delle suddette norme – ed a quella dell'art. 70 N.O.I.F., potrà risolversi il caso che ci occupa.

Va subito evidenziato che le norme sulle emissione dei titoli di accesso (posti numerati, nominatività ed esibizione di documento valido di identificazione) riguardano gli impianti con disponibilità di posti (capienza) superiore a 10.000; lo stadio del Cosenza Calcio è compreso tra questi, potendo ospitare 15.000 spettatori, come accertato in atti.

L'art. 70, 1° comma 2° comma della N.O.I.F., dispone che " i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna

d'Onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche" così come: "dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'AIA, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso.....con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.".

Ora, posto che le citate disposizioni sono attualmente in vigore non risultando, allo stato, sia stata approvata alcuna modifica o variazione alle stesse da parte della Presidenza Federale, si tratta di stabilire come sia possibile armonizzare il dettato dell'art. 70 della N.O.I.F. con la c.d. "norme antiviolenza" senza ledere i diritti dei tesserati indicati nelle disposizioni federali ma anche adeguarsi, nel contempo alla legge dello Stato e, successivamente, accertare se il Cosenza Calcio 1914 abbia, con il proprio operato, commesso le violazioni contestate.

Dall'esame delle norme sopra elencate non appare sussistere alcun contrasto tra le due discipline, che invece, possono tranquillamente integrarsi e coesistere.

Le disposizioni "anti violenza" non consigliano né tanto meno impongono alle società calcistiche la limitazione del numero dei tagliandi di libero ingresso agli impianti sportivi, concessi a titolo di omaggio o in base a disposizioni previste nelle norme federali. Semplicemente indicano – e ciò vale per tutti i tagliandi comunque e a qualsiasi titolo emessi e/o rilasciati – la necessità di collegare il titolo con un posto numerato; che il titolo stesso sia nominativo; che il rilascio dello stesso avvenga dietro presentazione di un valido documento di identità. Unico, espresso divieto è quello di non emettere titoli in numero superiore a quello complessivo stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero l'accesso di un numero di spettatori superiore a quello dei posti di cui dispone l'impianto o il settore (ovvia conseguenza della numerazione dei posti!). Spetta, infine al personale addetto agli impianti accertare la conformità tra la intestazione del titolo di ingresso a quella della persona fisica che lo presenta (tramite) esibizione di un valido documento riconoscimento).

Stando così le cose, non v'è chi non veda che la società Cosenza Calcio 1914, non avrebbe potuto autonomamente, arbitrariamente ed illegittimamente limitare l'accesso dei possessori di tessere federali all'impianto di gioco, ma solo adottare le disposizioni previste dalla legge dello Stato in tema di sicurezza tramite la numerazione dei posti, la normatività dei titoli e l'accertamento della identità degli esibitori. La citata limitazione sarebbe, invece, stata consentita nel solo caso d'impossibilità di consentire l'ingresso all'impianto sportivo per esaurimento della capacità dei posti. Ma non è provato agli atti del procedimento, neppure attraverso le argomentazioni svolte nella memoria difensiva, che ciò sia accaduto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Damiano Paletta l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Soc. Cosenza Calcio 1914 l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE RODOLFO MENICUCCI (Presidente della Soc. Valle D'Aosta Calcio) (nota n. 6226/603pf08-09/AM/ma del 9.4.2009).

Con nota del 9.4.2009 (n. 6226/603 pf 08-09/ AM/ma), la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Ettore Rodolfo Menicucci, Presidente della Società Valle D'Aosta Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver rivolto espressioni gravemente oltraggiose, offensive e minacciose al direttore di gara e nei confronti della classe Arbitrale, in occasione della gara Sarzanese/Valle d'Aosta disputata il 30.11.2008.

All'odierna udienza nessuno è presente per la parte deferita, per la Procura Federale è presente l'Avv. Alessandro Avagliano, il quale conclude per l'affermazione di responsabilità del deferito Sig. Menicucci, con la richiesta della sanzione di mesi sei di inibizione per lo stesso.

Nel merito, questa Commissione Disciplinare osserva:

La vicenda trae origine dalla condotta posta in essere dal presidente Ettore Rodolfo Menicucci, il quale, finita la gara Sarzanese/Valle d'Aosta del 30.11.2008, all'interno dell'area antistante gli spogliatoi, rivolgendosi al direttore di gara, estraeva una mazzetta di banconote da 50 Euro e le lanciava verso l'Arbitro, senza colpirlo, contestualmente urlando: *"Tieni merda, vuoi soldi, ti compro anche io perché tanto sicuramente oggi l'altra squadra ti ha comprato; voi arbitri siete venduti di merda"*.

Aperta l'inchiesta sul caso, venivano raccolte a verbale le dichiarazioni del direttore di gara, Sig. Alessandro Caso, e quelle del presidente, Sig. Ettore Rodolfo Menicucci. Veniva anche allegato il supplemento di rapporto arbitrale nel quale il Direttore di gara riportava le espressioni gravemente oltraggiose, offensive e minacciose ricevute dal Menicucci riferendo anche l'episodio del lancio verso di lui della mazzetta di banconote. Aggiungeva che era intervenuto un funzionario di polizia per fare allontanare il presidente (che non era iscritto nella distinta) e solo dopo poteva entrare nello spogliatoio, senza ulteriori problemi. Nelle dichiarazioni rese in istruttoria, il Caso ribadiva totalmente quanto riportato nel supplemento di rapporto mentre il Menicucci, accompagnato dal proprio difensore, negava ogni addebito relativo alle espressioni oggetto della incolpazione ma ammetteva di avere solo mostrato all'arbitro le banconote da 50 Euro *"per fargli comprendere il valore del denaro"* dal momento che aveva dovuto sostenere notevoli spese per la trasferta della squadra che era stato necessario anticipare per le avverse condizioni atmosferiche, successivamente non prese in considerazione dall'arbitro per un eventuale rinvio della gara (come da riserva scritta).

Orbene, alla luce di quanto sopra, considerato che unica prova dei fatti sussistente nel procedimento non può che essere il contenuto del rapporto (e supplemento) arbitrale e le dichiarazioni rese in istruttoria dallo stesso arbitro, anche in presenza della debolezza e incredibilità della tesi difensiva, questa Commissione Disciplinare ritiene dover affermare la responsabilità dell'incolpato.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed Infligge al Sig. Menicucci Ettore Rodolfo la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).